



ORIGINALE

N. 5 del Reg. delibere di Consiglio

Comune di Pasiano di Pordenone

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria Seduta pubblica di 1° Convocazione

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni ILIA Anno 2024. Dichiarata immediatamente eseguibile

L'anno 2024 il giorno 04 del mese di marzo alle ore 19:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

		Presente/Assente
dott. Piccinin Edi	Sindaco	Presente
Presotto Astrid	Componente del Consiglio	Presente
Zandonà Federico	Componente del Consiglio	Presente
Dal Bianco Enzo	Componente del Consiglio	Presente
Piovesana Andrea	Componente del Consiglio	Presente
Vendramini Martina	Componente del Consiglio	Presente
Bonotto Paolo	Componente del Consiglio	Presente
Toffolon Adelaide	Componente del Consiglio	Presente
Amadio Marta	Componente del Consiglio	Presente
Gobbo Riki	Componente del Consiglio	Presente
De Bortoli Tiziana	Componente del Consiglio	Presente
Ros Sergio Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Piccolo Katiuscia	Componente del Consiglio	Assente (g)
Martin Milena	Componente del Consiglio	Presente
Pase Monica	Componente del Consiglio	Presente
Bressan Andrea	Componente del Consiglio	Presente
Roman Ketty	Componente del Consiglio	Presente

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno: **Canton Loris**.

SCRUTATORI designati a inizio di seduta:

1.	Roman Ketty
2.	Dal Bianco Enzo
3.	Zandonà Federico

Assiste il Segretario **Chiesura dott.ssa Gennj**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. **Piccinin dott. Edi** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

n. 5 del 04/03/2024

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni ILIA Anno 2024. Dichiarata immediatamente eseguibile

-----0-----

Proposta di deliberazione formulata da Servizi economico finanziari

'''

Assessore proponente: dott. Canton Loris

PRESO ATTO che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le disposizioni che disciplinavano l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019 n.160, sono state sostituite, nel territorio regionale, dalla Legge Regionale 14 novembre 2022 n. 17 che istituisce e disciplina l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA);

RICHIAMATA interamente la Legge Regionale del 14 Novembre 2022 nr 17 avente ad oggetto la disciplina dell'ILIA;

PRECISATO che l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma di cui alla L.R. 17/2022 ha come presupposto il possesso di immobili sul territorio regionale;

RICHIAMATI i contenuti di cui alla L.R. 17/2022 con particolare riferimento agli articoli 3 "Definizioni di fabbricato, fabbricato strumentale all'attività economica, area fabbricabile e terreno agricolo" e 4 "Definizioni di abitazione principale e fabbricati assimilati all'abitazione principale";

PRESO ATTO che la norma regionale indicata in precedenza (L.R. 17/2022) stabilisce:

All'art. 8 comma 1 – RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Lettera	Tipologia	Riduzione
a	i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);	50%
b	i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati	50%
c	le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.	50%

All'art. 10 – RIDUZIONE DELL' IMPOSTA

Comma	Tipologia	Riduzione
1	Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, è ridotta al 75 per cento.	25%
2	Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà.	50%

All'art. 11 comma 1 – ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Lettera	Tipologia
a	l'abitazione principale o assimilata, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
b	gli immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
c	i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
d	i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all' articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie);
e	i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione , e le loro pertinenze;
f	i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g	gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all' articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all' articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 ;
h	i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

All'art. 12 comma 1 – ESENZIONI DELL'IMPOSTA PER I TERRENI AGRICOLI

Lettera	Tipologia
a	posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 99/2004 iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all' articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004 , indipendentemente dalla loro ubicazione;
b	a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
c	ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993.

All'art. 15 comma 1 viene data la possibilità ai Comuni, con regolamento, di stabilire l'ESENZIONE per le seguenti fattispecie:

Lettera	Tipologia
d	immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;
e	i fabbricati ad uso abitativo oggetto di ordinanze di inagibilità e di fatto non utilizzati a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva fino al perdurare dello stato di inagibilità;

All'art. 15 comma 1 viene data la possibilità ai Comuni, con regolamento, di stabilire l'ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE per la seguente fattispecie:

Lettera	Tipologia
f	l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

All'art. 9 - ALIQUOTE

Comma	Fattispecie	Aliquota base stabilita dalla legge (LR 17/2022 art. 9)	Aliquota minima che può essere stabilita dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale	Aliquota massima che può essere stabilita dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale
1	<u>Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze.</u> Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze <u>si detraggono</u> , fino a concorrenza del suo ammontare, <u>200 euro</u> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.	0,50%	0	0,60%
2	<u>Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata,</u> di cui all'articolo 4 della LR 17/2022	0,86%	0	1,06%
3	<u>Fabbricati ad uso abitativo,</u> diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e <u>ulteriori</u> rispetto a quello di cui al comma 2 della LR 17/2022	0,86%	0	1,06%
4	<u>fabbricati rurali ad uso strumentale</u> di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,10%	0	0,10%
5	<u>i terreni agricoli</u>	0,76%	0	1,06%
6	<u>le aree fabbricabili</u> di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della LR 17/2022	0,86%	0	1,06%
7	<u>fabbricati strumentali all'attività economica</u>	0,86%	0	0,96%
8	<u>gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7</u>	0,86%	0	1,06%

RICHIAMATO il vigente Regolamento recante disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 6 del 30.01.2023;

ATTESO che l'art. 14 della L.R. 17/2022 rimanda a quanto previsto ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019 ovvero che le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

DATO ATTO che l'articolo 151 del d.lgs n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento ma che tale termine è stato differito al 15 marzo 2024;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Servizi economico finanziari ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

SI PROPONE

1) di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni effetto di legge;

2) di stabilire, per l'anno 2024 le seguenti aliquote e detrazioni, ai fini dell'applicazione dell'Impostale Locale Immobiliare Autonoma:

ALIQUOTE ILIA ANNO 2024		
Legge Regionale nr. 17/2022 art. 9	FATTISPECIE	ALIQUOTA DELIBERATA
Comma 1	Abitazioni Principali (unità immobiliari di cat. A1, A8 e A9) e pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria indicate	0,6 % con detrazione di € 200,00
Comma 2	<u>Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata</u> , di cui all'articolo 4 della LR 17/2022	1,03%
Comma 2	<u>Primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata</u> di cui all'art. 4 L.R. 17/2022, <u>concesso in comodato a parenti entro il II° grado, che nella stessa risultino avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale.</u> Per poter usufruire di tale agevolazione il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'imposta	0,66 %
Comma 3	Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 <u>ulteriori</u> rispetto a quello di cui al comma 2 della LR 17/2022	1,03 %
Comma 4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %
Comma 5	Terreni agricoli	0,83 %
Comma 6	Aree fabbricabili	0,83 %
Comma 7	Fabbricati strumentali all'attività economica	0,96 %
Comma 8	Aliquota ordinaria per tutti gli altri casi non rientranti nelle categorie precedenti	1,03 %

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 17/2022 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà;

4) di precisare che il possesso dei requisiti di cui al punto 3 va comunicato entro l'anno di competenza all'ufficio tributi mediante apposita certificazione;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 17/2022 è prevista la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificate nel gruppo catastale A1-A8-A9 di Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

6) di stabilire l'esenzione dall'imposta gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale o ad altro ente non commerciale destinati esclusivamente all'esercizio dei propri compiti istituzionali o statutari, così come previsto all'art. 7 comma 1 del vigente regolamento ILIA.

7) di precisare che ai sensi dell'art. 8 della LR. 17/2022 la base imponibile è ridotta del 50%:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che i comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

8) di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulti locata, così come previsto all'art. 9 comma 1 del vigente regolamento ILIA.

9) di precisare che i beni merce sono esenti dall'ILIA così come previsto dall'art 11 comma 1 lettera h) della Legge Regionale nr 17/2022.

10) di precisare che ulteriori fattispecie di esenzioni e/o detrazioni non elencate nel presente atto sono comunque riconosciute se disciplinate da norme di legge o regolamentari;

11) di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 14 della L.R. 17/2022;

Stante l'urgenza,

SI PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e s.m.e i..-

Il Sindaco passa la parola all'Assessore Canton per l'illustrazione del punto.
Interviene il Consigliere Bressan.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Richiamati gli interventi, registrati su supporto informatico, che saranno conservati agli atti per cinque anni, ai sensi dell'art. 72 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

Ricordato che, sempre ai sensi dell'art. 72 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, in caso di attivazione di impianto di registrazione:

1. I verbali delle deliberazioni e delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale conterranno l'esplicito richiamo alla discussione registrata nel supporto conservato agli atti;
2. In caso di mancato o difettoso funzionamento dell'impianto di registrazione, la seduta è valida e per le decisioni e/o deliberazioni assunte si fa riferimento ai singoli verbali adottati e firmati dal Presidente e dal Segretario, che sono gli atti che hanno valore e rilevanza pubblica e che sono produttori degli effetti giuridici delle decisioni del Consiglio Comunale;

3. I verbali delle deliberazioni riportano su esplicita richiesta del Consigliere interessato, soltanto le dichiarazioni di voto presentate per iscritto;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;

Con votazione che, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, riporta i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI n. 16;

CONSIGLIERI ASSENTI n. 1;

VOTI FAVOREVOLI n. 10;

VOTI CONTRARI n. 5 (Ros, Martin, Pase, Bressan, Roman);

CONSIGLIERI ASTENUTI n. 1 (Piovesana);

D E L I B E R A

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio a ogni conseguente effetto di legge.

Indi, stante l'urgenza,

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

con separata votazione che, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, riporta i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI n. 16;

CONSIGLIERI ASSENTI n. 1;

VOTI FAVOREVOLI n. 10;

VOTI CONTRARI n. 5 (Ros, Martin, Pase, Bressan, Roman);

CONSIGLIERI ASTENUTI n. 1 (Piovesana);

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e s.m.e i..-

Comune di Pasiano di Pordenone
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

D.Lgs.n. 267/2000

Proposta di deliberazione (allegata)

Assessore proponente Canton Loris: _____

Servizi economico finanziari

OGGETTO: *Approvazione aliquote e detrazioni ILIA Anno 2024. Dichiarata immediatamente eseguibile*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pasiano di Pordenone, li 17/02/2024

IL RESPONSABILE
CRISTINA MARIA SPADARI

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Comune di Pasiano di Pordenone
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

D.Lgs.n. 267/2000

Proposta di deliberazione (allegata)

Assessore proponente Canton Loris: _____

AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

OGGETTO: *Approvazione aliquote e detrazioni ILIA Anno 2024. Dichiarata immediatamente eseguibile*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Pasiano di Pordenone, li 17/02/2024

IL RESPONSABILE
CRISTINA MARIA SPADARI
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Piccinin dott. Edi

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Chiesura dott.ssa Gennj

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11.12.2003 e s.m.e i., la presente deliberazione, DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, è divenuta esecutiva il giorno 04/03/2024.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Chiesura dott.ssa Gennj

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi **08/03/2024** viene pubblicata all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il **23/03/2024**.

Lì 08/03/2024

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

De Piero Tania

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale.